

**Publicato il 02/12/2021**  
**N. 12429/2021 REG.PROV.COLL.**  
**N. 05023/2012 REG.RIC.**

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**  
**(Sezione Prima Stralcio)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 5023 del 2012, proposto da  
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanna Passiatore, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale Carso n. 63;

**contro**

Ministero della Difesa, in persona del Ministro p.t.;

Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro p.t.;

rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

**per l'annullamento**

del decreto nr. 324/N, Posizione n. 639312/B del 14 febbraio 2012, notificato il 28 marzo 2012, di rigetto dell'istanza del ricorrente volta al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e, conseguentemente, alla concessione dell'equo indennizzo;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 29 ottobre 2021 la dott.ssa Antonella Mangia;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

**FATTO e DIRITTO**

1. Con l'atto introduttivo del presente giudizio, notificato in data 28 maggio 2012 e depositato il successivo 26 giugno 2012, il ricorrente - in qualità di Brigadiere Ca. in servizio presso la Direzione Lavori del Genio del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - impugna il decreto n. 324/N del 14 febbraio 2012, notificato il successivo 28 marzo 2012, con il quale il Ministero della Difesa ha negato la dipendenza da causa di servizio delle infermità: 1) "-OMISSIS-"; b) "-OMISSIS-" dal predetto sofferte, pervenendo così a rigettare l'istanza di equo indennizzo presentata.

Ai fini dell'annullamento il ricorrente - dopo avere rappresentato di avere svolto <<servizi di vigilanza interna, sia diurni che notturni, nonché servizi di ordine pubblico, con l'uso frequente di giubbotti antiproiettile modello pesante "Huenenberg", contenente lastre di metallo interne del peso di circa 18 g.>> e, in termini generali, di essere stato sottoposto ad un "intenso stato di servizio" ovvero a un'attività "lavorativa particolarmente usurante" - deduce, in sintesi, i vizi di violazione di legge ed eccesso di potere sotto svariati profili, tra cui il difetto di motivazione, il travisamento dei fatti e l'ingiustizia manifesta, supportati, tra l'altro, da una relazione medica, all'uopo prodotta.

Con atto depositato in data 10 luglio 2012 si sono costituiti il Ministero della Difesa e il Ministero dell'Economia e delle Finanze, i quali - i successivi 26 settembre 2012 e 8 settembre 2021 - hanno prodotto documenti e una memoria.

All'udienza di smaltimento del 29 ottobre 2021 il ricorso è stato introitato per la decisione.

2. Il ricorso è infondato e, pertanto, va respinto.

2.1. Come si trae dalla narrativa che precede, il ricorrente lamenta i vizi di violazione di legge ed eccesso di potere svariati profili, quali il difetto di motivazione, il travisamento dei fatti e l'ingiustizia manifesta, in quanto afferma - in sintesi - che l'Amministrazione non ha tenuto adeguatamente conto delle condizioni in cui il servizio è stato espletato e, ancora, si è astenuta dall'offrire una valida motivazione della decisione adottata, tanto più ove si tenga della genericità del parere del Comitato di Verifica.

Le censure de quibus sono immeritevoli di positivo riscontro per le ragioni di seguito indicate.

2.2. Secondo un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, da cui il Collegio non ravvisa ragioni per discostarsi:

-“l’ordinamento, con riguardo al procedimento di concessione dell’equo indennizzo, non mette a disposizione dell’Amministrazione una serie di pareri pariordinati resi da organi consultivi diversi e dotati di identica competenza, ma affida al C.P.P.O. (ora Comitato di Verifica) il compito di esprimere un giudizio conclusivo, anche sulla base di quello reso dalla C.M.O. (Commissione medico ospedaliera). Pertanto, il parere del C.P.P.O., in quanto momento di sintesi e di superiore valutazione dei giudizi espressi da altri organi, si impone all’Amministrazione. Tale orientamento si è affermato a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 5 bis, d.l. n. 387 del 1987, convertito con modificazioni dalla legge n. 472 del 1987, consentendosi per tale via all’Amministrazione di conformarsi al giudizio del C.P.P.O. e di giungere a determinazioni contrastanti con altre precedentemente espresse, le quali non hanno carattere di irretrattabilità né di definitività nell’ambito della sequenza procedimentale volta alla concessione dell’equo indennizzo” (ex multis Cons. di Stato, Sez. VI, 23 settembre 2009, n. 5664);

- ciò posto, il provvedimento di diniego di riconoscimento della dipendenza di un’infermità da causa servizio – e di conseguente diniego di attribuzione di equo indennizzo – è adeguatamente motivato con richiamo “ob relationem” al parere espresso al riguardo dal C.V.C.S., unico organo competente, ai sensi dell’art. 11 del d.P.R. n. 461/2001, ad esprimere un giudizio conclusivo circa il riconoscimento della dipendenza da causa servizio richiesto dal pubblico dipendente. Giudizio che ha natura di discrezionalità tecnica e, in quanto tale, non sindacabile nel merito e censurabile per eccesso di potere solo in caso di assenza di motivazione, manifesta irragionevolezza sulla valutazione dei fatti o mancata considerazione della sussistenza di circostanze di fatto tali da incidere sulla valutazione conclusiva (cfr., tra le altre, TAR Lazio, Roma, Sez. I Stralcio, 5 novembre 2020, n. 11496).

Stante quanto riportato, l’Amministrazione - adeguandosi al parere negativo espresso dal Comitato, costituente un “momento di sintesi e superiore valutazione dei giudizi espressi da altri organi” (cfr., ex multis, TAR Lazio, Sez. I Stralcio, n. 11496/2020, già cit.) - ha, dunque, correttamente operato.

2.3. A quanto precede va, peraltro, aggiunto che l’esistenza di precedenti pareri tecnici di segno opposto non si presta – in alcun modo - a comportare l’insorgere, in capo all’Amministrazione, di uno specifico obbligo motivazionale sul punto.

Infatti, come già rilevato dalla giurisprudenza in materia, in sede di liquidazione dell’equo indennizzo l’Amministrazione è tenuta a recepire e far proprio il parere del C.V.C.S., unico organo consultivo al quale, nel procedimento preordinato alla verifica dei presupposti per la liquidazione dell’equo indennizzo, spetta il compito di esprimere il giudizio finale sul nesso eziologico (professionale o non) dell’infermità sofferta dal pubblico dipendente. Conseguenza della particolare efficacia del parere - obbligatorio - espresso da tale organo è la sua idoneità, ove non vi siano elementi comprovanti la sua inattendibilità, a fungere da unica motivazione per il provvedimento finale, mentre solo nel caso in cui l’Amministrazione ritenga di non potervi aderire sorge un obbligo specifico di motivazione in capo alla stessa. (Cons. di Stato, Sez. VI, 29 gennaio 2010, n. 378).

2.4. Sotto altro profilo deve, peraltro, rilevarsi che non risulta viziato neanche il parere espresso dal Comitato.

Tale parere, infatti, consiste in un atto connotato da discrezionalità tecnica, fondato su nozioni scientifiche e su dati di esperienza tecnico discrezionale, con la conseguenza che il medesimo è insindacabile, salve le ipotesi di irragionevolezza manifesta, palese travisamento dei fatti, omessa considerazione di circostanze di fatto tali da poter incidere sulla valutazione medica finale, nonché di non correttezza dei criteri tecnici e del procedimento seguito. (Cons. di Stato, Sez. IV, 15 maggio 2008, n. 2243).

Orbene, nel caso di specie il parere reso dal Comitato non risulta affetto da nessuno dei succitati vizi, essendo al contrario sorretto da una esauriente, sebbene sintetica, indicazione delle ragioni per le quali le infermità sofferte dal ricorrente, oggetto di esame, non potevano ritenersi strettamente riconducibile all’attività lavorativa dal medesimo svolta ma risalivano a fattori diversi e/o a predisposizione costituzionale. In effetti, dal parere del Comitato di Verifica emergono dei fattori alternativi che ben hanno potuto costituire una concausa efficiente (autonoma rispetto al servizio prestato) dell’infermità, i quali non risultano adeguatamente confutati dalle affermazioni del ricorrente.

Al riguardo, il ricorrente espone di aver prestato servizio in condizioni disagiate.

Certamente, il servizio svolto dall’interessato sarà stato gravoso: trattasi però di caratteristica comune all’attività di tutti gli appartenenti all’Arma dei Carabinieri e dunque, di per sé, non decisiva.

In ogni caso, per quanto rileva in questa sede di legittimità, la denunciata gravosità del servizio prestato dal ricorrente non vale a rendere inattendibile il giudizio tecnico negativo del Comitato, essendo stato dato conto

di un quadro anamnestico in base al quale poteva ragionevolmente collegarsi l'insorgenza delle infermità per le quali non è stata riconosciuta la dipendenza da causa di servizio a fattori genetici o costituzionali, piuttosto che alle attività operative svolte dal carabiniere.

3. In conclusione, risulta doveroso affermare che il ricorrente non ha fornito un'adeguata dimostrazione o allegazione delle circostanze specifiche che, in ragione dello svolgimento delle proprie mansioni lavorative, avrebbero causato o, anche, concausato le patologie sofferte.

Ne deriva la legittimità tanto del parere del Comitato di Verifica, quanto del provvedimento ministeriale di rigetto, la cui motivazione sostanziale è costituita dalle valutazioni effettuate dal Comitato (in senso conforme Tar Puglia, Bari, II, 1 marzo 2013, n. 327; Tar Puglia, Lecce, II, 7 marzo 2012/2012, n. 426/2012 e n. 1635/2012, Tar Campania, Napoli, VII, 9 novembre 2012, n. 4529 e n. 4532, Tar, Sicilia, Catania, III, 10 maggio 2012, n. 1226, TAR Friuli Venezia Giulia, 30 ottobre 2014, n. 517).

4. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va respinto.

Le questioni vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, per le affermazioni più risalenti, Cassazione civile, sez. II, 22 marzo 1995 n. 3260 e, per quelle più recenti, Cassazione civile, sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663).

Tenuto conto delle peculiarità che connotano la vicenda in esame, si ravvisano giusti motivi per compensare le spese di giudizio tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Stralcio), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Compensa le spese di giudizio tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 ottobre 2021, tenutasi in videoconferenza mediante collegamento da remoto, con l'intervento dei Magistrati:

Antonella Mangia, Presidente, Estensore

Michelangelo Francavilla, Consigliere

Raffaello Scarpato, Referendario

**IL PRESIDENTE, ESTENSORE**

**Antonella Mangia**

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.